

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

**Novartis Farma S.p.A.** (“**Novartis**”), con sede legale in Origgio (VA), L.go U. Boccioni, 1, Codice Fiscale 07195130153 e Partita Iva 02385200122, in persona dei propri procuratori p.t., dott. Luca D’Attila e dott. Fabrizio Fiore(di seguito, “**Novartis**”)

e

**Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”** (“**AOU**”), con sede legale in Napoli (NA), Via S. Pansini, 5 - Codice Fiscale e Partita Iva 06909360635 , in persona del proprio Direttore Generale e legale rappresentante p.t., avv. Anna Iervolino(di seguito, “**AOU**”)

e

**EYA Advisory S.p.A.** (“**EYA**”), con sede legale in Milano (MI), Via Meravigli, 14, Codice Fiscale e Partita Iva 13221390159, in persona del proprio legale rappresentante p.t., dott. Ing. Antonio Irione (di seguito, “**EYA**”)

### Premesso che

- *Novartis Farma S.p.A., società facente parte del Gruppo multinazionale Novartis operante in Italia attraverso la produzione e la commercializzazione di farmaci per la cura di una vasta area di patologie, tra cui quelle dermatologiche, è interessata a realizzare e promuovere iniziative e progetti finalizzati al miglioramento dei percorsi di cura e di trattamento, ispirando la propria attività al principio della centralità del paziente e dell’ottimizzazione delle cure;*
- *l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” è orientata, tra l’altro, alla gestione delle patologie ad alta complessità secondo il modello multidisciplinare, alla definizione ed applicazione di processi e linee guida che supportino i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, garantendo la continuità nell’emergenza-urgenza delle prestazioni diagnostico-terapeutiche e delle prestazioni di supporto nell’ambito dell’eccellenza;*
- *EYA fa parte del network globale di Ernst & Young formato da una pluralità di entità, ciascuna di esse autonoma e indipendente (“Entità EYA”);*
- *in data 28 Settembre 2018, le parti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, con scadenza 31.12.2019, avente ad oggetto la realizzazione dei progetti HPDU (High Performance Derma Unit) ed Early Spa Clinic, per attività di analisi e valutazione*

*assicurando un'eccellente gestione del percorso di cura del paziente con patologie dermatologiche e remautologiche, fondati sulla presa in carico precoce e sull'utilizzo efficiente delle risorse organizzative.*

- *nel corso del progetto HPDU è stato possibile analizzare il percorso organizzativo-gestionale dell'unità di Dermatologia, identificare le aree di potenziale miglioramento, disegnare le relative soluzioni e infine definire e avviarne il relativo piano di implementazione;*
- *in tale contesto, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", sempre orientata al raggiungimento dell'eccellenza organizzativo-gestionale della propria struttura, intende migliorare ulteriormente la gestione del percorso di cura del paziente dermatologico fondata sulla presa in carico precoce e sull'utilizzo efficiente delle risorse organizzative;*
- *in virtù di ciò, Novartis e l'AOU intendono instaurare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un'analisi ("assessment") presso il reparto di Dermatologia dell'AOU finalizzata alla mappatura del percorso organizzativo-gestionale di presa in carico e cura dei pazienti affetti da patologie dermatologiche sulla base degli indicatori ("KPIs") e parametri individuati nell'allegato tecnico, all'identificazione dei gap e delle aree e azioni di miglioramento, nonché alla successiva implementazione e contestuale "test di collaudo" delle soluzioni identificate, come meglio descritta in oggetto e nell'allegato;*
- *EYA è una società leader nei servizi professionali verso le Aziende, con particolare riferimento al settore Life Sciences e Farmaceutico, che fornisce assistenza mirata nel trovare modelli innovativi per affrontare le sfide e i cambiamenti del settore, identificando e supportando le Aziende nel porre in essere interventi efficaci e sostenibili per tutti gli stakeholders coinvolti;*
- *con il presente contratto, Novartis, l'AOU e EYA definiscono condizioni, termini e principi della collaborazione.*

**Tanto premesso e considerato,**

**le parti convengono e stipulano quanto segue:**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **1.Oggetto e modalità di svolgimento della collaborazione**

**1.1** Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra Novartis, l'AOU e EYA, in qualità di consulente professionale che agisce su incarico di Novartis quale appaltatore di servizi, finalizzata all'implementazione del progetto "High Performance Dermatology Unit 2.0", come meglio descritto in premessa e nell'allegato "High Performance Dermatology Unit 2.0 - Modello

Operativo PsO”, per un miglioramento della performance organizzativa nell’ambito del percorso di cura del paziente con patologie dermatologiche.

- Il progetto HPDU 2.0 si pone, come obiettivo ultimo quello di assicurare l’implementazione del modello operativo «High Performance Derma Unit», dal referral al follow-up, per una presa in carico precoce e per l’utilizzo efficiente delle risorse organizzative.

**1.2** Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte all’interno dell’Allegato:

- a) attivazione di gruppo di lavoro con gli specialisti coinvolti nella gestione dei pazienti con psoriasi e artrite psoriasica;
- b) aggiornamento dell’analisi (“assessment”) dell’attuale processo organizzativo-gestionale dell’unità di Dermatologia da effettuare su dati raccolti mediante attività interviste condotte presso il centro e di raccolta di dati e informazioni relative ai percorsi dei pazienti in ambito;
- c) sintesi finale e consegna al centro delle risultanze dell’Analisi tramite la stesura di un documento (report) da consegnare all’AOU e a Novartis. Il report finale verrà predisposto da EYA sotto la propria responsabilità tecnico-scientifica, precisandosi che Novartis non ne influenzerà o condizionerà in alcun modo i contenuti e le risultanze. Per oggettive necessità rispetto agli obiettivi del progetto (ad es., analisi dei dati disponibili a un maggior livello di dettaglio), Novartis e/o l’AOU potranno chiedere a EYA di modificare il report, ferma restando l’indipendenza di EYA nella definizione dei risultati. Non vi sarà alcun trattamento di dati personali e/o sensibili dei pazienti. L’analisi verterà esclusivamente su dati economici, gestionali e di processo, non correlati e non riconducibili ai singoli pazienti. Novartis riceverà esclusivamente un report contenente i dati dell’analisi in formato anonimo e aggregato.
- d) disegno del percorso pazienti con psoriasi e artrite psoriasica e identificazione delle soluzioni/strumenti operative/i per la presa in carico precoce e gestione di tali pazienti;
- e) “Test di collaudo” con relativo monitoraggio dell’efficacia.

Al termine della fase di test, EYA consegnerà a Novartis e all’AOU specifico report contenente le risultanze dell’implementazione della soluzione adottata.

**1.3** Tutte le fasi sopra descritte saranno realizzate, curate e gestite dal gruppo di lavoro di EYA, individuato nell’Allegato, in modo indipendente.

EYA eseguirà i servizi in conformità alle disposizioni del presente accordo di collaborazione, nonché di quanto definito nel contratto quadro in essere con Novartis, le cui disposizioni si intendono qui integralmente e sostanzialmente richiamate, con esclusiva efficacia nei confronti

di Novartis e di EYA. L'AOU rimane estranea a tale pattuizione. In caso di contrasto o difformità fra i due documenti, prevarrà il presente accordo.

**1.4** EYA presta i Servizi quale consulente indipendente e non nella veste di dipendente, agente, socio o partner del Cliente. Né EYA né il Cliente hanno alcun diritto, potere o autorità di vincolare l'altro. EYA non assume alcuna responsabilità di carattere gestionale o manageriale in relazione all'applicazione dei Servizi. EYA non è responsabile dell'utilizzo o dell'attuazione del risultato dei Servizi né nei confronti del Centro né di Novartis.

E' responsabilità della AOU designare alla supervisione della prestazione dei Servizi una persona qualificata. L'AOU è responsabile delle decisioni di natura gestionale e/o operativa relative ai Servizi, dell'utilizzo o attuazione del risultato dei Servizi, nonché di ogni decisione circa l'adeguatezza dei Servizi ai propri obiettivi e necessità, che sono rimessi a proprie autonome valutazioni.

L'AOU deve fornire tempestivamente a EYA (o fare in modo che altri forniscano) le informazioni e l'assistenza (incluso l'accesso agli archivi e documenti, ai sistemi, ai locali e al personale) che siano ragionevolmente richieste da EYA per la prestazione dei Servizi.

Tutte le informazioni fornite a EYA dalla AOU o per conto della AOU ("Informazioni della AOU") devono essere accurate e complete sotto ogni profilo, al meglio delle proprie conoscenze. La divulgazione a EYA delle Informazioni della AOU non dovrà violare alcun copyright o diritto di terzi.

EYA farà affidamento sulle Informazioni della AOU rese disponibili dalla AOU, salvo non sia espressamente convenuto diversamente, non assume alcun impegno di doverle valutare e/o verificare.

**1.5** Resta inteso fra le parti che ogni ulteriore e diversa fase, attività o servizio diversi da quanto definito in oggetto, sono rimessi alla volontà dell'AOU e, pertanto, non costituiscono oggetto di questo contratto.

**1.6** L'AOU, ai fini della collaborazione, si impegna a rendere disponibili a EYA tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dell'"assessment", in conformità all'allegato tecnico/dashboard indicatori allegato. L'AOU garantisce inoltre la disponibilità dei propri referenti e responsabili di reparto, sia clinici sia amministrativi, per le finalità di cui all'analisi. L'AOU autorizza sin d'ora il personale incaricato di EYA, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati, all'ingresso presso la propria struttura e a svolgere tutte le attività previste dal progetto, garantendo, ove necessario, una postazione di lavoro idonea alla tipologia delle stesse.

Si precisa che la presente collaborazione non comporta alcun onere o spesa in capo all'AOU essendo in capo a Novartis il corrispettivo a favore di EYA.

**1.7** Ai fini dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione, EYA coinvolgerà, mediante specifico incarico scritto, un "tutor", figura professionale individuata da EYA, sulla base dei requisiti professionali, caratteristiche, competenze e qualifiche richieste dalla natura dell'analisi e delle attività che dovrà svolgere in concreto. Il nominativo di tale soggetto, unitamente ai documenti attestanti le anzidette qualifiche, dovrà essere tempestivamente comunicato a Novartis, prima dell'affidamento dell'incarico da parte di EYA, per approvazione.

Il tutor dovrà svolgere la propria attività, previa autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., da parte dell'Amministrazione di appartenenza e all'attestazione circa l'insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, nello svolgimento dell'incarico affidato da EYA. Quest'ultima effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito per l'attività effettivamente prestata, prevedendo un compenso congruo in favore del tutor, secondo criteri e parametri di "fair market value", tenendo conto delle attività affidate, dell'impegno e del tempo richiesto.

Resta inteso che il tutor svolgerà le attività affidate dal progetto senza pregiudizio per le attività in essere nell'Azienda.

**1.8** Per tutta la durata dell'accordo, Novartis, l'AOU e EYA si impegnano a non inserire alcun contenuto che abbia profilo promozionale di prodotti Novartis, con conseguente obbligo in capo alle stesse parti di escludere eventuali contenuti che possano essere equivocati in senso promozionale o pubblicitario.

## **2. Obblighi delle parti, prevenzione della corruzione, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**2.1** L'AOU dichiara di operare nel rispetto del proprio Codice Etico, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e della L. n. 190/2012 e loro s.m.i.

L'AOU, inoltre, dichiara di svolgere le attività di cui all'accordo in assenza di conflitto di interessi con Novartis e EYA, impegnandosi a informare tempestivamente quest'ultime nel caso in cui si dovesse verificare tale situazione.

**2.2** Novartis dichiara di operare nel rispetto di quanto stabilito dalle policies di Corporate Responsibility del Gruppo Novartis, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alle policies Anticorruzione (Antibribery), P3 (Novartis Professional Practices) e sul Conflitto di Interessi (Conflict of Interest), disponibili al link: <https://www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/doing-business-responsibly>.

Novartis dichiara inoltre di avere adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Novartis dichiara di non versare in situazioni di conflitto di interessi, in relazione all'accordo, né con l'AOU né con EYA.

**2.3** EYA dichiara di conoscere la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e di operare nel rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e documenti correlati, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi affinché i propri dipendenti, collaboratori e eventuali terze parti coinvolte nell'esecuzione del contratto non pongano in essere condotte tali da integrare i reati presupposto richiamati dal decreto e dalle leggi ad esso collegate. A tal fine, EYA garantisce di aver debitamente formato i propri dipendenti, collaboratori ed eventuali terze parti coinvolte nell'esecuzione del contratto in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo dei medesimi al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti. EYA dichiara di non avere mai subito condanne definitive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

EYA dichiara di non versare in situazioni di conflitto di interessi, in relazione all'accordo, né con l'AOU né con Novartis.

EYA agirà con assoluta autonomia e indipendenza quanto alle modalità e ai criteri di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, utilizzando propri mezzi e proprio personale non soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa o a vincoli di subordinazione e/o dipendenza gerarchica da parte di Novartis o dell'AOU.

**2.4** La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli comporterà la risoluzione ipso iure del presente accordo ad opera della parte adempiente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento dei danni patiti dalle altre parti.

**2.5** EYA dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali obbligatori e di impegnarsi ad adottare, per tutta la durata dell'accordo, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire il rispetto della normativa dettata in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'AOU e EYA si impegnano a collaborare per la piena applicazione dell'art. 26 del citato decreto. Le stesse, pertanto, si impegnano ad incontrarsi prima della sottoscrizione di questo contratto per informarsi reciprocamente sui rischi specifici esistenti nei locali interessati dalle attività e sui rischi a queste correlate, al fine di individuare le misure necessarie per eliminare le interferenze.

**2.6** Nel corso dell'esecuzione del contratto, le parti organizzeranno periodici incontri di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività, anche per il tramite di teleconferenze, valutando e implementando eventuali cambiamenti di pianificazione che si dovessero rendere necessari. Ciascuna modifica a quanto concordato con il presente accordo dovrà, in ogni caso, risultare da apposito accordo scritto fra tutte le parti.

### **3. Riservatezza**

**3.1** Le parti si impegnano a mantenere riservati, durante la vigenza dell'accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza naturale, cessazione anticipata, per qualsiasi causa,

dichiarata nullità o intervenuto annullamento, dello stesso, il contenuto del presente contratto, nonché qualsiasi informazione, dato e/o documento riservato del quale sia venuta a conoscenza nell'ambito dell'accordo di collaborazione.

**3.2** EYA si impegna a non divulgare o rendere accessibile a terzi le informazioni, i dati, i documenti, i materiali di proprietà dell'AOU analizzate e raccolte nei vari report, anche a seguito di interviste, nonché i gap individuati, le soluzioni e le azioni proposte ed eventualmente adottate. EYA si obbliga a far rispettare il presente vincolo di riservatezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori e consulenti interni e/o esterni, che conoscano o possano avere conoscenza del contenuto del presente accordo. Tali informazioni, dati e notizie riservate saranno in ogni caso utilizzate da EYA ai soli fini per i quali ne fossero stati posti a conoscenza.

**3.3** L'impegno di riservatezza previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio senza responsabilità delle parti, oppure siano in seguito ottenute dal destinatario da parte di un terzo che, per quanto noto al destinatario stesso, non sia soggetto ad alcun vincolo di riservatezza nei confronti dell'altra parte con riferimento a tale informazione, oppure erano già note al destinatario al momento della divulgazione o sia successivamente stata sviluppata in via del tutto indipendente, oppure che siano legittimamente richieste dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria.

**3.4** Resta inteso che le obbligazioni di cui al presente articolo perdureranno anche nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dichiarata nullità o intervenuto annullamento, del presente accordo.

#### **4. Proprietà intellettuale**

**4.1** Le parti riconoscono reciprocamente l'esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di ciascuna di esse. Ove ne sia previsto l'utilizzo, le parti si impegnano a farne uso per le sole finalità previste e disciplinate dal presente contratto, conformemente alle direttive e alle specifiche tecniche ricevute dalla parte proprietaria, senza che il presente contratto costituisca o implichi licenza d'uso di tali diritti a favore dell'altra parte.

Ciascuna parte rimarrà proprietaria di tutti i materiali, documenti, dati e informazioni che verranno fornite all'altra parte nel corso del rapporto contrattuale.

**4.2** Impregiudicato il diritto morale d'autore in capo a EYA e la riconducibilità dei dati e delle informazioni all'AOU, Novartis e l'AOU diverranno autonomi proprietari di tutti i report prodotti da EYA in esecuzione dell'accordo, con particolare riferimento ai report finali relativi all'"assessment" e al "collaudo" delle soluzioni implementate, ove realizzato. Novartis e l'AOU acquisiranno su tali documenti il diritto di riassunto, pubblicazione, traduzione, citazione, riproduzione dell'opera o di parti di essa, diffusione, distribuzione, con qualsiasi mezzo e senza

limitazioni geografiche, per la durata massima consentita dalla legge. A tal fine, EYA cede sin d'ora a Novartis e all'AOU i diritti di utilizzazione economica sui predetti documenti.

**4.3** Resta inteso che Novartis e l'AOU potranno utilizzare i report per le proprie finalità istituzionali, nell'ambito di progetti, iniziative, comunicati stampa, presentazioni a livello nazionale o regionale, presso le Istituzioni, ecc., che abbiano attinenza con le progettualità di cui al presente accordo, senza pregiudizio del nome e dell'immagine di tutte le altre parti e garantendo altresì il riconoscimento del ruolo svolto da tutte le parti nell'ambito del progetto de quo. L'AOU potrà rendere disponibile il report prodotto da EYA a terzi solamente dietro impegno ad informare tali destinatari ed ottenere da loro accettazione che EYA non assume alcuna obbligazione nei loro confronti, né responsabilità per il contenuto del report il quale potrà essere utilizzato da tali destinatari unicamente a proprio rischio e senza possibilità di azione nei confronti di EYA in relazione al suo contenuto. L'AOU garantirà che EYA venga adeguatamente menzionata quale soggetto che ha svolto l'analisi, salvo diversamente indicato da EYA stessa.

**4.4** Resta inteso che le obbligazioni e i diritti stabiliti al presente articolo perdureranno anche nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dichiarata nullità o intervenuto annullamento, del presente accordo.

**4.5** Ciascuna Parte può utilizzare strumenti elettronici quale mezzo di corrispondenza o trasmissione delle informazioni e detto uso non costituirà violazione di alcun obbligo di riservatezza ai sensi del presente Contratto.

**4.6** In conformità alle disposizioni di legge applicabili, EYA potrà rendere disponibili le Informazioni della AOU alle altre Entità EYA (entità appartenenti al Network Globale di Ernst & Young), alle Persone EYA ed ai terzi che forniscono servizi a EYA, alle alte Entità EYA ed alle Persone EYA (i "Fornitori di Servizi"), i quali potranno raccogliere, utilizzare, trasferire, archiviare o comunque processare tali Informazioni del Cliente (collettivamente "Trattare") nelle varie giurisdizioni in cui essi operano per: 1) la fornitura dei Servizi; 2) ottemperare ad obblighi di natura legale o regolamentare; 3) verificare l'esistenza di conflitti di interesse; 4) la gestione del rischio ed i controlli di qualità; e per, 5) finalità di contabilità interna, servizi di automazione d'ufficio (information technology) e per la fornitura di altri servizi di supporto amministrativo (collettivamente "Finalità di Trattamento"). EYA sarà responsabile nei confronti del Cliente del mantenimento della riservatezza delle Informazioni del Cliente anche per i soggetti che Trattano tali informazioni per conto di EYA.

## **5. Privacy**

**5.1** Nell'esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento 2016/679/UE, con

particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di incaricati e responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni.

In particolare, le parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti, collaboratori e terze parti eventualmente coinvolte saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal predetto regolamento, manlevando sin d'ora l'altra parte da ogni e qualsiasi richiesta, pretesa o azione proposta dai predetti soggetti in relazione alla violazione del Regolamento 2016/679/UE.

**5.2** Le parti assicurano che i dati raccolti e trattati in esecuzione del presente contratto saranno conservati e archiviati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato decreto e che non saranno divulgati o resi accessibili ad eccezione delle persone e degli organi ed enti che esercitano funzioni di vigilanza su di esse o se legittimamente richiesto dall'Autorità competente.

**5.3** Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente accordo.

**5.4** Per le Finalità di Trattamento indicate nell'art. 4.6 precedente, EYA, le altre Entità EYA, le Persone EYA ed i Fornitori di Servizi, potranno Trattare le Informazioni della AOU che possono essere ricollegabili a persone fisiche identificate o identificabili ("Dati Personali") nelle varie giurisdizioni in cui essi operano (l'indicazione degli uffici EYA è riportata su [www.EYA.com](http://www.EYA.com)). Il trasferimento di Dati Personali all'interno del network globale di Ernst & Young è soggetto alle Norme Vincolanti d'Impresa di EYA (consultabili presso [www.EYA.com/bcr](http://www.EYA.com/bcr)). Il conferimento dei Dati Personali ad EYA non è obbligatorio per legge, salvo che per le finalità antiriciclaggio e contabili. L'eventuale rifiuto di fornire ad EYA i Dati Personali richiesti potrebbe impedire ad EYA di prestare al Cliente i Servizi. EYA eseguirà il Trattamento di Dati Personali nel rispetto delle leggi applicabili e delle norme professionali inclusi (senza limitazioni) ai sensi del Regolamento 2016/679/UE. I Dati Personali potranno venire a conoscenza dei responsabili del trattamento nonché degli incaricati del trattamento dei dati di EYA. EYA richiederà a ciascun Fornitore di Servizi che esegua un Trattamento di Dati Personali per conto di EYA di rispettare tali leggi e regolamenti. Per i Servizi dove EYA agisca come responsabile del trattamento, e quindi tratti Dati Personali per conto del Cliente, appositi termini e condizioni per la disciplina di tale trattamento saranno inseriti in apposito atto di nomina a responsabile esterno del trattamento, ai sensi della normativa vigente, che costituirà un allegato al presente contratto. In quest'ultima ipotesi, per il caso in cui EYA ricorra ad un terzo per la fornitura di servizi di elaborazione dati e/o hosting della applicazione per la gestione della raccolta e memorizzazione degli stessi, tale terzo agirà come sub-responsabile del trattamento e sarà vincolato da appositi

termini e condizioni per la disciplina del trattamento di Dati Personali che sarà necessario a tal fini. La nomina a sub-responsabile è subordinata ad autorizzazione scritta di Novartis.

**5.5** La AOU garantisce di avere l'autorità per fornire ad EYA i Dati Personali relativi alla prestazione dei Servizi e che qualunque Dato Personale fornito ad EYA è stato ottenuto e trattato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **6. Divieto di subaffidamento, subappalto e di cessione dell'accordo**

**6.1** Ciascuna parte non è autorizzata a subaffidare o subappaltare alcuno dei propri obblighi assunti con l'accordo senza il preventivo consenso scritto delle altre.

**6.2** Il presente accordo non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da nessuna delle parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza il previo consenso scritto delle altre.

## **7. Corrispettivo**

**7.1** Novartis si farà carico del corrispettivo di EYA per i servizi di consulenza svolti secondo le condizioni economiche stabilite nel contratto quadro in essere fra di loro

## **8. Durata dell'accordo e delle singole fasi di progetto**

**8.1** Il presente accordo ha efficacia dalla data di ultima sottoscrizione e terminerà alla conclusione di tutte le attività indicate in oggetto.

La conclusione delle fasi è orientativamente prevista per Aprile 2022. Ove, nel corso dello svolgimento dei servizi sopraggiungano elementi o circostanze oggettive che comportino una dilazione delle tempistiche di una o più fasi previste in contratto, le parti si riservano la facoltà di sottoscrivere specifico atto di proroga del presente contratto, modificando altresì i termini di esecuzione delle singole fasi di cui si compone.

**8.2** È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo non espressamente concordata per iscritto tra le parti.

**8.3** Le parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga in data successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei servizi di cui allo stesso, tali prestazioni eseguite medio tempore si intenderanno ricomprese e disciplinate dal presente contratto.

## **9. Recesso**

**9.1** Novartis e l'AOU avranno diritto di recedere anticipatamente dal presente accordo, qualora ricorrano oggettive e giustificate ragioni, quali, a titolo esemplificativo, sopravvenuta carenza di interesse da parte di Novartis e/o del Centro stesso dovuta alla produzione di risultati non soddisfacenti o risultati non in linea con le aspettative definite nelle proposte di progetto qui

allegate, difficoltà o impossibilità oggettive, amministrative o burocratiche nella conduzione dell'analisi o nell'implementazione della soluzione, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tali ipotesi, l'accordo si risolverà di diritto anche nei confronti delle altre parti e EYA avrà diritto a percepire il corrispettivo maturato per le attività svolte fino al momento del recesso, senza che abbia diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento. Novartis si farà altresì carico delle spese sostenute e degli oneri irrevocabili eventualmente derivanti dai contratti conclusi da EYA con i terzi funzionali all'esecuzione dell'accordo fino al momento del recesso esclusivamente nella misura in cui tali costi e oneri siano stati sostenuti in buona fede, siano oggettivamente giustificati in relazione ai servizi e siano stati preventivamente posti a conoscenza di Novartis.

## **10. Risoluzione**

**10.1** Ciascuna delle prestazioni delle parti deve considerarsi essenziale ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dell'accordo, ivi compresi i termini di adempimento ivi previsti.

**10.2** In ogni caso, salvo e impregiudicato il risarcimento del danno, oltre alle ipotesi di risoluzione espressa stabilite in accordo, l'AOU avrà diritto di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione del vincolo di riservatezza posto in capo a EYA al precedente art. 4.

**10.3** Novartis e EYA, mediante separato contratto quadro, hanno definito una serie di obbligazioni il cui inadempimento determinerà la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., dello stesso, nonché del presente accordo di collaborazione. Si precisa quindi che, in caso di esercizio del diritto di risoluzione, ciascuna di esse, a seconda dell'imputabilità dell'inadempimento, sarà responsabile per i danni cagionati alla parte adempiente e nei confronti dell'AOU, per la risoluzione dell'accordo.

**10.4** Ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto con efficacia immediata, anche parzialmente, previa comunicazione scritta alla AOU ex art. 1456 c.c. e senza alcuna conseguenza o risarcimento qualora ciascuna delle parti, nella propria valutazione (come richiesto dalla legge) formata sulla base di evidenza normativa o regolamentare, ritenga che la prestazione di uno, più o tutti i Servizi, non sia più consentito in ragione di disposizioni di legge o regolamentari.

## **11. Responsabilità**

**11.1** Ciascuna parte è responsabile del corretto e tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni.

**11.2** Ciascuna parte si impegna a dare diligente esecuzione alle proprie prestazioni secondo correttezza e buona fede.

**11.3** Il presente accordo non costituisce alcun rapporto di natura associativa, societaria, di joint-venture, ecc., tra le parti, le quali collaboreranno come soggetti autonomi e indipendenti.

**11.4** Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra parte, anche nei confronti di terzi.

**11.5** Salvo il caso di dolo o colpa grave ai sensi di quanto previsto dall'art. 1229 cod. civ., la responsabilità di EYA in caso di risarcimento del danno non potrà superare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) ed in ogni caso non potrà comprendere il danno derivante da perdite di profitto, di dati o di avviamento ovvero di qualunque altro danno o perdita indiretti, ancorché prevedibili, connessi al presente Contratto o comunque relativi ai Servizi.

La AOU riconosce che ogni diritto e/o pretesa di qualsiasi natura derivante e/o comunque connesso al presente Contratto e/o alla prestazione dei Servizi, potrà essere avanzata solo ed esclusivamente nei confronti di EYA.

La AOU si impegna a manlevare e tenere indenne EYA, nella più ampia misura consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi ai quali l'AOU abbia reso disponibile il Report e da ogni e qualsiasi conseguente responsabilità, perdita, danno, costo e/o spesa (incluse ragionevoli spese legali interne ed esterne) che siano la conseguenza dell'uso o dell'affidamento da parte di tale terzo di un qualunque Report che sia stato portato a conoscenza dalla AOU, o attraverso la AOU o su richiesta o disposizione della AOU. La AOU non sarà ritenuta responsabile ai sensi di quanto qui previsto nel caso in cui EYA abbia autorizzato espressamente e per iscritto il terzo a fare affidamento sul Report.

## **12. Trasparenza dei trasferimenti di valore**

**12.1** L'AOU riconosce che a Novartis è richiesto dai codici deontologici di categoria di documentare e rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati, direttamente o indirettamente, nei confronti di Organizzazioni sanitarie e di Operatori sanitari ai sensi degli artt. 1 e 3 del Codice EFPIA e dell'art. 5 del Codice Deontologico di Farmindustria. Conseguentemente, l'AOU acconsente affinché Novartis pubblichi il valore corrispondente ai servizi svolti da EYA in suo favore nell'ambito del presente accordo, ai sensi della sopra citata disciplina.

## **13. Legge applicabile e Foro competente**

**13.1** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi, in quanto applicabili.

**13.2** Le parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle eventuali controversie inerenti al presente contratto. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, le parti eleggono in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **14. Disposizioni finali**

**14.1** In caso di contrasto e/o difformità fra le disposizioni contenute nel presente accordo e quelle contenute negli allegati, si dovrà dare prevalenza alle prime.

**14.2** Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato Decreto. I relativi oneri saranno a carico della parte interessata. Gli oneri di bollo, invece, per quanto riguarda la copia di spettanza dell'AOU verranno sostenuti da Novartis.

**14.3** Il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, anche verbale, intervenuto tra le parti relativamente al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le parti su tale oggetto.

**14.4** Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere espressamente concordata in via preventiva e sottoscritta da entrambe le parti. Di conseguenza, occasionali deroghe consensuali al testo qui convenuto non sono idonee a modificare il regime contrattuale previsto dal contratto.

**14.5** La nullità di singole clausole o di parti di esse non comporterà la nullità dell'intero contratto.

**14.6** Le parti danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna di esse quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

**14.7** Le parti dichiarano, garantiscono e confermano che le persone indicate in atto quali rappresentanti delle stesse hanno pieni poteri e autorità per concludere e sottoscrivere il presente contratto.

\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia

Origgio, lì, \_\_\_\_\_

**Novartis Farma S.p.A.**

Napoli, lì, \_\_\_\_\_

**A.O.U. "Federico II"**

---

---

Milano, li, \_\_\_\_\_  
**EY Advisory S.p.A.**

---

Allegato:

Progetto High Performance Dermatology Unit 2.0 - allegato tecnico.